

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

In Croazia gli organi giurisdizionali competenti a emettere sentenze nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono i tribunali municipali e commerciali.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

I moduli, le altre domande o le dichiarazioni devono essere presentati in forma scritta, a mezzo fax o e-mail.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

Ai sensi della legge sul patrocinio a spese dello Stato (*Narodne novine* (NN; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia) n. 143/13, 98/19 – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html), l'assistenza legale di base è fornita da uffici, associazioni di professionisti e "cliniche legali".

L'assistenza legale di base comprende:

- informazioni legali di natura generale;
- consulenza legale;
- la presentazione di osservazioni scritte presso organismi di diritto pubblico, la Corte europea dei diritti dell'uomo e le organizzazioni internazionali in virtù degli accordi internazionali e dello statuto di questi organismi;
- la rappresentanza nei procedimenti dinanzi a organismi di diritto pubblico;
- il patrocinio nelle transazioni stragiudiziarie amichevoli.

Un elenco delle associazioni di professionisti e delle cliniche legali che forniscono patrocinio a spese dello Stato di base è reperibile all'indirizzo

<https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190>.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

I documenti sono notificati o comunicati a mezzo posta o da un cancelliere, ovvero un ufficiale di giustizia preposto, mediante un'autorità competente, un notaio pubblico o direttamente in tribunale o per via elettronica, conformemente a una legge in materia.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Non pertinente.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

La versione originale in lingua [hr](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

[croato](#) [inglese](#)

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: [en](#) [fr](#).

[francese](#)

Le spese di giudizio variano in funzione del valore della domanda e devono essere versate:

- per un atto di citazione in giudizio o una domanda riconvenzionale;
- per la comparsa di risposta;
- per una pronuncia su una domanda;
- per l'impugnazione di una sentenza;
- per un'istanza di esecuzione di una sentenza;
- per un'istanza di riesame di una sentenza.

Salvo diversa pattuizione, l'obbligo di pagamento delle spese di giudizio sorge al momento della deposito della domanda, come previsto dall'articolo 4 della legge in materia di spese di giudizio.

L'importo delle spese di giudizio è calcolato per ciascun atto in funzione del valore della causa, secondo la seguente tabella:

superiore a	fino a HRK	HRK
0,00	3 000,00	100,00
3 000,00	6 000,00	200,00
6 000,00	9 000,00	300,00
9 000,00	12 000,00	400,00
12 000,00	15 000,00	500,00

Per gli importi superiori a 15 000,00 HRK è richiesto il pagamento di 500,00 HRK, maggiorato dell'1% dell'importo in eccesso di 15 000,00, fino a un massimo di 5 000,00 HRK.

Le spese di giudizio sono stabilite dall'apposito tariffario e sono pagate con marche da bollo emesse dalla Croazia o in contanti se l'importo è superiore a 100,00 HRK e se è previsto il pagamento delle spese direttamente nell'apposito conto corrente, indipendentemente dall'importo delle stesse.

Le spese sono espresse in valori assoluti in HRK e in percentuale.

Per il calcolo delle spese espresse in percentuale, l'importo è arrotondato al centinaio più vicino (le spese fino a 50,00 HRK saranno arrotondate al centinaio inferiore, mentre quelle superiori a 50,00 HRK saranno arrotondate al centinaio superiore).

Ai sensi dell'articolo 15 *bis* del regolamento 861/2007, le spese di giudizio possono essere pagate con bonifico bancario.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Le sentenze possono essere oggetto di impugnazione. L'impugnazione deve essere proposta all'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza, entro otto giorni dalla data di pubblicazione della sentenza. Se la sentenza è stata notificata o comunicata alla parte interessata, il periodo decorre dalla data di notifica o comunicazione.

La decisione sull'impugnazione contro una sentenza relativa a controversie di modesta entità sono di competenza del giudice monocratico di secondo grado.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

Se il convenuto dimostra l'esistenza delle condizioni preliminari per il riesame della sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità ai sensi dell'articolo 18 del regolamento 861/2007, può presentare istanza di riesame al tribunale municipale o commerciale competente, che può dichiarare la sentenza nulla. L'istanza di ripristino è invece presentata all'organo giurisdizionale investito del procedimento che può anche riportare il procedimento allo stadio in cui si trovava prima che la sentenza fosse emessa.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Deve essere presentata una traduzione in croato, asseverata da un soggetto qualificato in uno degli Stati membri.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

L'organo giurisdizionale responsabile dell'esecuzione è il tribunale municipale che emette la decisione relativa alle istanze di esecuzione. La competenza territoriale dell'organo giurisdizionale è determinata conformemente alle norme sulla competenza territoriale degli organi giurisdizionali nei procedimenti esecutivi.

La decisione relativa alla sospensione o alla limitazione dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 23 del regolamento n. 861/2007 è emessa dal tribunale municipale.

Ultimo aggiornamento: 12/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.